

Inammissibile l'impugnazione al CNF carente della specificità dei motivi del gravame - sentenza n. 74 del 1° giugno 2022

La specificità dei motivi del gravame, necessaria al fine della ammissibilità del ricorso al CNF (art. 59 R.D. n. 37/1934) richiede l'indicazione chiara ed inequivoca, ancorchè succinta, delle ragioni di.... Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Brienza), sentenza n. 74 del 1° giugno 2022

La specificità dei motivi del gravame, necessaria al fine della ammissibilità del ricorso al CNF (art. 59 R.D. n. 37/1934) richiede l'indicazione chiara ed inequivoca, ancorchè succinta, delle ragioni di fatto e di diritto della doglianza, tale da consentire l'esatta identificazione dei limiti del devolutum e, quindi, delle questioni che si intendono sottoporre al riesame, con la conseguenza che va ritenuta inammissibile l'impugnazione generica che chieda una riforma della decisione gravata, senza individuare con chiarezza quali siano le statuizioni investite dal gravame stesso e quali siano le censure in concreto mosse alla motivazione di tale decisione.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Brienza), sentenza n. 74 del 1° giugno 2022